

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
23 novembre 1999 \*

Nella causa T-173/98,

**Unión de Pequeños Agricultores**, associazione di diritto spagnolo con sede in Madrid, con gli avv.ti Javier Ledesma Bartret e José M<sup>a</sup> Jiménez Laiglesia y de Oñate, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora Concepción Llasser Moyano, 22, rue Wenkelhiel, Dalheim,

ricorrente,

contro

**Consiglio dell'Unione europea**, rappresentato dai signori Ignacio Díez Parra e Antonio Tanca, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

\* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210, pag. 32),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

**Contesto normativo**

- <sup>1</sup> Il 22 settembre 1966 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 172, pag. 3025; in prosieguo: il «regolamento base»). Il regolamento base ha istituito, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva, imperniato su un sistema di prezzi garantiti affiancati da aiuti alla produzione.

- 2 I meccanismi istituiti dal regolamento base hanno subito varie modifiche successive. L'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva, così modificata, prevedeva regimi di prezzi d'intervento, di aiuti alla produzione, di aiuto al consumo, allo stoccaggio nonché all'importazione e all'esportazione.
- 3 L'art. 92 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, firmato il 12 giugno 1985, dettava disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento base agli operatori stabiliti nel territorio spagnolo (GU L 302, pag. 9).
- 4 Il 17 febbraio 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione sul settore delle olive e dell'olio d'oliva (ivi compresi gli aspetti economici, culturali, regionali, sociali e ambientali), sull'attuale organizzazione comune dei mercati, sulla necessità di una riforma e sulle soluzioni proposte [COM (97) 0057-C4-0096/97]. Nella sua comunicazione, la Commissione giustifica la necessità di una riforma con la prevedibile comparsa di eccedenze produttive, con l'impossibilità di assorbire tali eccedenze sul mercato comunitario, con la riduzione del volume delle esportazioni imposta dagli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e con le difficoltà derivanti dal controllo del regime degli aiuti e dalla prevenzione delle frodi.
- 5 Il 19 marzo 1998 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento base (GU C 136, pag. 20), in linea con le scelte di riforma prospettate nella sua comunicazione del 17 febbraio 1997.
- 6 Il 20 luglio 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1638/98, che modifica il regolamento base (GU L 210, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il regolamento impugnato prevede, in particolare, una riforma

dell'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva. A tale titolo, il precedente regime d'intervento è stato abolito e sostituito da un regime d'aiuto ai contratti di stoccaggio privato; l'aiuto al consumo è stato soppresso, come pure l'aiuto specifico ai piccoli produttori; il meccanismo di stabilizzazione dell'aiuto alla produzione basato su un quantitativo massimo garantito per tutta la Comunità è stato modificato introducendo una ripartizione di tale quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quantitativi nazionali garantiti; infine, gli uliveti piantati dopo il 1° maggio 1998 sono esclusi, salvo eccezioni, da qualsiasi regime futuro di aiuto. Il regolamento impugnato prevede del pari che la Commissione presenti nel corso dell'anno 2000 una proposta di regolamento intesa ad attuare una riforma completa dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse.

## Fatti e procedimento

- 7 La ricorrente è un'associazione di categoria che riunisce piccole imprese agricole spagnole e cura la difesa dei loro interessi. A norma del diritto spagnolo, essa è dotata di personalità giuridica.
- 8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 1998, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 9 Con separata istanza, depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 1998, il Consiglio ha sollevato, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione d'irricevibilità. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 22 febbraio 1999.

- 10 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 giugno 1999, la Commissione ha chiesto l'autorizzazione ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
- 11 Con istanze depositate nella cancelleria del Tribunale il 17, il 21 e il 22 giugno 1999, la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e il Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía hanno chiesto di essere autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

### Conclusioni delle parti

- 12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile;
  
  
- annullare il regolamento impugnato, fatta eccezione per il regime di aiuti alle olive da tavola istituito dall'art. 5, n. 4, del regolamento base, come modificato dal regolamento impugnato;
  
  
- condannare il Consiglio alle spese.

13 Nell'ambito della sua eccezione d'irricevibilità, il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;

— condannare la ricorrente alle spese.

14 Nelle proprie osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio;

— condannare il Consiglio alle spese;

— in subordine, unire l'esame dell'eccezione d'irricevibilità a quello del merito.

## Sulla ricevibilità

### *Argomenti delle parti*

- 15 Il Consiglio eccepisce l'irricevibilità del presente ricorso argomentando, da un lato, dalla natura dell'atto impugnato e, dall'altro, dal fatto che la ricorrente non è individualmente interessata.
- 16 In primo luogo, il Consiglio ricorda come l'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) non attribuisca ai singoli la facoltà di esperire un ricorso d'annullamento contro un regolamento. Orbene, nel caso di specie, l'atto impugnato, alla luce del suo contenuto, avrebbe natura di regolamento ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE). Si tratterebbe, infatti, di un atto normativo avente portata generale, che troverebbe applicazione in maniera generale ed astratta a situazioni oggettivamente determinate.
- 17 In secondo luogo, il Consiglio rileva come la ricorrente non sia individualmente interessata. Esso sottolinea anzitutto come la ricorrente sia un'associazione il cui scopo è la tutela degli interessi generali dei suoi aderenti, qualità che non sarebbe sufficiente a rendere ricevibile il suo ricorso (ordinanza della Corte 5 novembre 1986, causa 117/86, UFADE/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3255, e sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971). La ricorrente non potrebbe poi nemmeno far valere una presunta qualità di negoziatrice per dimostrare di avere un interesse ad agire nel caso di specie. Infine, la ricorrente non potrebbe asserire di essersi surrogata ai suoi aderenti, i quali avrebbero a loro volta potuto esperire un ricorso, poiché neanche questi ultimi verrebbero individualmente interessati dal regolamento impugnato. Ad ogni buon conto, quest'ultimo non inciderebbe sulla sfera della ricorrente per via di determinate qualità sue particolari o di una situazione di fatto che la caratterizzerebbe rispetto a qualsiasi altra persona, posto che tutti gli operatori economici comunitari che svolgono le stesse attività dei suoi aderenti verrebbero interessati esattamente allo stesso modo (ordinanze della Corte 12 ottobre 1988, causa 34/88, Cevap e a./

Consiglio, Racc. pag. 6265, e 7 dicembre 1988, causa 160/88, Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio, Racc. pag. 6399; sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 10). La ricorrente non potrebbe neppure far leva sulla sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), poiché il regolamento impugnato non avrebbe leso diritti specifici di cui essa o i suoi aderenti siano titolari.

- 18 La ricorrente contesta la tesi del Consiglio e fa valere che il suo ricorso è ricevibile. Essa rileva, anzitutto, come il Consiglio non contesti che essa è direttamente interessata dal regolamento impugnato.
- 19 In ordine al punto se essa sia individualmente interessata, la ricorrente sostiene, da un lato, che il regolamento impugnato non ha natura normativa e, dall'altro, che essa è in ogni caso individualmente toccata dai provvedimenti che esso comporta.
- 20 In primo luogo, la ricorrente confuta la natura normativa del regolamento impugnato. Essa mette in risalto tre particolarità di quest'ultimo. Anzitutto, essa sostiene che non si tratta di un atto avente applicazione generale, poiché limita il numero di piantagioni che possono fruire di un aiuto e fissa retroattivamente, al 1° maggio 1998, il numero di oleicoltori aventi diritto ad un aiuto alla produzione. La ricorrente osserva inoltre che il regolamento impugnato, pur definendo il proprio ambito di applicazione in maniera generale ed astratta, non si applica a situazioni oggettivamente determinate giacché il Consiglio riconosce di aver adottato tale atto senza fondarsi su dati attendibili. Infine, la ricorrente fa valere che il regolamento impugnato esaurisce in se stesso i suoi effetti in quanto si limita a modificare il regime esistente senza tracciare le basi del nuovo regime, né stabilire un collegamento con quest'ultimo.
- 21 In secondo luogo, la ricorrente adduce quattro argomenti intesi a dimostrare che il regolamento impugnato, quand'anche si dovesse ammettere la sua natura normativa, la riguarda individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del

Trattato e in conformità della giurisprudenza (sentenza Codorniu/Consiglio, citata, punto 19; ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 43; sentenze del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 56, e 7 novembre 1996, causa T-298/94, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. II-1531; ordinanza del Tribunale 12 marzo 1998, causa T-207/97, Berthu/Consiglio, Racc. pag. II- 509).

- 22 Con il primo argomento, la ricorrente sottolinea come il regolamento impugnato, in quanto provoca la riduzione del numero dei suoi aderenti e riduce in tal modo la sua rappresentatività nonché le sue fonti di finanziamento, incida sulle sue attitudini in veste di negoziatrice (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169). Essa sostiene di partecipare attivamente all'iter di adozione delle norme che interessano l'attività dei suoi aderenti e richiama al riguardo il documento accluso come allegato 31 all'atto introduttivo del ricorso, in cui sono riportati tutti i suoi interventi presso istituzioni comunitarie e nazionali dal 1996 al 1998. La ricorrente puntualizza che non si tratta della lesione di un diritto di carattere procedurale, bensì di un diritto molto più fondamentale. Essa farebbe valere quindi un interesse specifico all'annullamento del regolamento impugnato e non soltanto un interesse generale. La ricorrente rivendica la qualità di parte interessata, che dev'essere determinata in funzione degli elementi specifici della fattispecie di cui si tratta, indipendentemente dalla natura dell'atto emanato.
- 23 Con il secondo argomento, la ricorrente sottolinea come i suoi aderenti vengano individualmente interessati dal regolamento impugnato. Infatti, per un verso, i produttori che coltivano gli uliveti tradizionali, che essa rappresenta, rischierebbero di scomparire in seguito all'adozione di questo atto. Ad esempio, due di essi sarebbero costretti a cessare le loro attività. Il regolamento impugnato non avrebbe dunque cagionato le stesse difficoltà economiche a tutti gli oleicoltori. Per l'altro verso, i produttori aderenti all'associazione ricorrente verrebbero tutelati dall'art. 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE) e dagli articoli seguenti, dei quali il Consiglio avrebbe dovuto tener conto nell'adottare il regolamento impugnato (v. sentenze Sofrimport/Commissione e Codorniu/Consiglio, citate).
- 24 Con il terzo argomento, la ricorrente fa valere l'esistenza di una questione di ordine pubblico comunitario per giustificare la ricevibilità del proprio ricorso.

Essa si richiama alle sentenze della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/Commissione (Racc. pag. 497), 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione (Racc. pag. 897), e 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione (Racc. pag. 207), secondo le quali un ricorrente non destinatario dell'atto impugnato dovrebbe nondimeno considerarsi individualmente interessato da quest'ultimo nei limiti in cui esso contenga regole dotate di effetti retroattivi, come nel caso di specie, e quando nell'ambito della sua adozione l'istituzione considerata abbia tenuto un comportamento non corretto. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente ritiene che l'iter propedeutico all'adozione del regolamento impugnato sia «inficiato da scorrettezze» e da un certo sviamento di potere, poiché le regole dettate nel regolamento impugnato non farebbero riscontro agli obiettivi in esso enunciati. La ricorrente chiede quindi al Tribunale, appellandosi all'ordine pubblico comunitario, di verificare se il Consiglio abbia effettivamente adottato un atto normativo in difetto di qualsiasi fondamento di fatto, come si evincerebbe dall'atto impugnato.

25 Con il quarto argomento, la ricorrente assume che, ove dichiarasse il suo ricorso irricevibile, il Tribunale la priverebbe di qualsiasi rimedio giuridico e lederebbe il suo diritto fondamentale, nonché quello dei suoi aderenti, a un'effettiva tutela giurisdizionale. La ricorrente segnala anzitutto che tale diritto, nell'ordinamento giuridico spagnolo, ha il valore di un principio fondamentale. Sotto questo profilo, essa fa rilevare, in particolare, come né lo Stato spagnolo né le Comunità autonome che lo compongono abbiano adottato provvedimenti di attuazione del regolamento impugnato, talché essa non avrebbe la minima possibilità di avviare dinanzi ai giudici nazionali un'azione in giudizio dalla quale possa scaturire un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), vertente sulla validità del regolamento impugnato.

26 Inoltre, la ricorrente fa valere che la Corte ha affermato nella sua giurisprudenza che il diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale forma parte integrante dei diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento giuridico comunitario e dei quali essa garantisce il rispetto (sentenze della Corte 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Racc. pag. 1125, punto 4, 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione, Racc. pag. 491, punto 13, 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23, 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc.

pag. I-2433, 7 maggio 1992, causa C-104/91, Aguirre Borrell e a., Racc. pag. 3003, 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione, Racc. pag. I-6313, e 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599). A suo parere, sarebbe incompatibile col diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale dichiarare il presente ricorso irricevibile allorché, come nel caso di specie, non si tratta di imporre limiti o obblighi agli Stati membri, bensì di controllare l'esercizio da parte del Consiglio del proprio potere discrezionale. La ricorrente richiama del pari il punto 20 di una relazione della Corte concernente determinati aspetti dell'applicazione del Trattato sull'Unione europea.

- 27 Infine, la ricorrente sostiene che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel diritto comunitario non implica che i singoli siano tenuti a dimostrare la loro assoluta impossibilità di adire un giudice diverso da quello comunitario, bensì che tale possibilità non sarebbe effettiva. Competerebbe infatti al Tribunale determinare se emerga dall'atto emanato che il singolo dispone della reale ed effettiva possibilità di contestarne la validità di fronte ad un giudice nazionale, per mezzo di un rinvio pregiudiziale (v., ad esempio, sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615).
- 28 Al riguardo, la ricorrente fa rilevare come il Regno di Spagna si sia formalmente rifiutato, allorché la Comunità autonoma di Andalusia glielo ha richiesto, di avvalersi dei rimedi giurisdizionali concessigli in forza del diritto comunitario nei confronti del regolamento impugnato.
- 29 Essa sottolinea del pari come le soppressioni previste dal regolamento impugnato, come quelle del regime di intervento, del regime degli aiuti al consumo, degli aiuti ai piccoli produttori, del quantitativo massimo garantito comunitario nonché degli aiuti alle nuove piantagioni a partire dal 1° maggio 1998, non necessitino di alcun altro provvedimento di esecuzione da parte degli Stati membri. Inoltre, gli artt. 39 e seguenti del Trattato, ai quali essa si richiama, non esplicherebbero

effetto diretto, talché solo il giudice comunitario sarebbe in grado di tutelare i suoi diritti (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I-1651, punto 33).

- 30 In ogni caso, poiché il regolamento impugnato si applica per una durata di tre anni, un ricorso dinanzi a un giudice nazionale sarebbe inutile, tenuto conto del lasso di tempo entro il quale la Corte si pronuncia su una questione pregiudiziale.
- 31 In subordine, la ricorrente chiede che l'esame della ricevibilità del ricorso sia unito a quello del merito, avendo il Consiglio adottato il regolamento impugnato in mancanza di qualsiasi dato attendibile.

### *Giudizio del Tribunale*

- 32 A sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, come modificato a decorrere dal 1° giugno 1997 (GU 1997, L 103, pag. 6), quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
- 33 Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e decide, ai sensi di questo articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
- 34 Secondo una giurisprudenza costante (v. ordinanza del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punti 50 e

51, e 29 aprile 1999, causa T-120/98, Alce/Commissione, Racc. pag. II-1395, punto 17), l'art. 173, quarto comma, del Trattato attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Lo scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (v. sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7, e ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, Racc. pag. II-1187, punto 19). Risulta del pari da una giurisprudenza costante che il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione dev'essere ricercato nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi (v. sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8).

35 Occorre quindi determinare, nel caso di specie, la natura dell'atto controverso.

36 Pur contestando la natura normativa del regolamento impugnato, la ricorrente ammette nondimeno, da un lato, che esso è inteso a modificare i meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi istituiti dal regolamento base, come modificato, e, dall'altro, che esso definisce il proprio ambito di applicazione in maniera generale e astratta. Le disposizioni del regolamento impugnato determinano effettivamente effetti giuridici nei confronti degli operatori economici che svolgono attività su questi mercati. Simili disposizioni si presentano quindi, a priori, come provvedimenti di portata generale ai sensi dell'art. 189 del Trattato.

37 I tre argomenti addotti dalla ricorrente per dimostrare che il regolamento impugnato non è un atto avente applicazione generale non sono idonei a infirmare la fondatezza di questa analisi.

38 Anzitutto, non può ammettersi che gli atti che abbiano l'effetto di modificare un regime di organizzazione comune di mercati limitando la portata del sostegno

offerto dalla Comunità agli operatori siano in linea di principio sprovvisti di portata generale. L'unica questione rilevante è se le disposizioni di questi atti si applichino in maniera generale e astratta a situazioni di fatto o di diritto definite in modo oggettivo.

39 Più esattamente, la circostanza che il regolamento impugnato possa determinare l'effetto, in particolare, di limitare il numero di operatori che possono giovare di determinati aiuti, ponendo come requisito che l'olio venga prodotto da piantagioni esistenti a una data anteriore a quella della sua adozione e della sua entrata in vigore, non può automaticamente privare il detto regolamento della sua portata generale, quando sia certo che il provvedimento controverso si applica a tutti gli operatori interessati che si trovino nella medesima situazione di fatto o di diritto oggettivamente definita. Orbene, va sottolineato come la ricorrente non abbia fatto valere che l'applicazione del provvedimento de quo non avveniva in questo modo.

40 Inoltre, la ricorrente non ha affatto dimostrato che le disposizioni del regolamento impugnato non si applichino a situazioni determinate oggettivamente. La sua tesi secondo la quale il Consiglio avrebbe adottato il regolamento impugnato in base a dati che non erano attendibili è, al riguardo, priva di pertinenza. Invero, le disposizioni di un atto si presumono applicarsi a situazioni determinate oggettivamente qualora tale applicazione si compia alla luce di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con le finalità di quest'ultimo (ordinanza Federolio/Commissione, citata, punti 55 e 56). Orbene, è giocoforza constatare, nella fattispecie, che le disposizioni del regolamento impugnato si applicano sulla scorta di una situazione oggettiva, vale a dire la partecipazione ai mercati del settore dei grassi, situazione definita in relazione con la finalità stessa del regolamento impugnato, consistente nel modificare questa organizzazione comune dei mercati.

41 L'asserito difetto di attendibilità dei dati a disposizione del Consiglio al momento dell'adozione del regolamento impugnato, seppure fosse dimostrato, non è circostanza idonea a rimettere in discussione la precedente conclusione.

- 42 La ricorrente, del resto, non sostiene che tale asserito difetto di attendibilità dei dati abbia come conseguenza che il regolamento impugnato riguarderebbe in realtà solo la situazione dei suoi aderenti. Inoltre, evincesi dall'atto introduttivo del suo ricorso che essa fonda questo argomento sul punto 1 del preambolo del regolamento impugnato, il quale recita: «considerando che, nel febbraio 1997, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione riguardante il settore delle olive e dell'olio di oliva nella quale è indicata la necessità di una riforma dell'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che le istituzioni della Comunità hanno avuto modo di esaminare tale comunicazione e le opzioni di riforma in essa illustrate; che si è constatata una convergenza di opinioni sulla necessità di una riforma; che tuttavia, per determinare quale sia l'approccio ottimale, è indispensabile disporre di informazioni più affidabili, soprattutto circa il numero di ulivi esistenti nella Comunità, la superficie degli uliveti e le rese; che, tenuto conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi di tali dati, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta di riforma nel corso del 2000, in previsione di una sua applicazione nella campagna 2001/2002». Ricollocato nel suo contesto, questo stralcio non ha quindi la portata attribuitale dalla ricorrente, giacché consente di constatare che il Consiglio non prevede una riforma radicale dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi se non dopo aver intrapreso iniziative che consentano di raccogliere tutti i dati necessari a tal fine. Conseguentemente, questo argomento della ricorrente è irrilevante ai fini del giudizio sulla ricevibilità del suo ricorso d'annullamento.
- 43 Infine, se anche il regolamento impugnato avesse gli effetti nel tempo in esso ravvisati dalla ricorrente, da questa particolarità non potrebbe desumersi che le sue disposizioni non si applichino in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la sua finalità.
- 44 Se ne deve pertanto concludere che il regolamento impugnato riveste, per la sua natura e la sua portata, carattere normativo e non carattere di una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato.
- 45 Sennonché, in determinate circostanze, persino un atto normativo applicabile alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente

alcuni fra loro. In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora presentare, nel contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 19, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).

- 46 All'uopo, una persona fisica o giuridica deve tuttavia essere in grado di dimostrare di essere lesa dall'atto in questione per via di determinate qualità che le sono peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (ordinanze Federolio/Commissione, citata, punto 59, e Alce/Commissione, citata, punto 19).
- 47 Inoltre, come ha rilevato il Tribunale nella citata ordinanza Federolio/Commissione, (punto 61), la ricevibilità dei ricorsi proposti da associazioni è ammessa in almeno tre fattispecie tipiche:
- quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere procedurale;
  - quando l'associazione rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire;
  - quando l'associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall'atto di cui è richiesto l'annullamento.

- 48 Nel caso di specie, la ricorrente non può far leva su alcuna di queste tre situazioni per dimostrare la ricevibilità del suo ricorso.
- 49 In primo luogo, è d'uopo constatare come essa non rivendichi alcun diritto di natura procedurale ad essa riconosciuto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (v. ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-38/98, ANB e a./Consiglio, Racc. pag. II-4191, punto 27), che venga inoltre leso dalle disposizioni del regolamento impugnato. Essa, del resto, lo riconosce nelle sue osservazioni relative all'eccezione di irricevibilità. Inoltre, il Tribunale ha già precisato che un'associazione non può richiamarsi agli specifici compiti e alle specifiche funzioni ad essa riconosciuti dall'ordinamento giuridico interno onde giustificare una modifica del sistema di rimedi giuridici istituito dall'art. 173 del Trattato e diretto ad affidare al giudice comunitario il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni, a pena di far dipendere la ricevibilità di un ricorso di annullamento da un'autonoma decisione delle autorità nazionali basata sull'interesse dello Stato membro interessato anziché sull'interesse pubblico comunitario (v. ordinanza Federolio/Commissione, citata, punti 63-65).
- 50 In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato che i suoi aderenti vengano lesi dal regolamento impugnato per via di determinate qualità che sono loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto. Al riguardo, è sufficiente ricordare come la circostanza che il regolamento impugnato abbia inciso, al momento della sua adozione, sulla sfera giuridica degli aderenti all'associazione ricorrente allora operanti sui mercati dell'olio d'oliva, comportando eventualmente la cessazione d'attività di alcuni di loro, non è tale da contraddistinguerli rispetto a qualsiasi altro operatore comunitario, poiché essi si trovano in una situazione oggettivamente determinata, analoga a quella di qualsiasi altro operatore che, nel presente o in futuro, potrebbe accedere a tali mercati (ordinanza Federolio/Commissione, citata, punto 67). Il regolamento impugnato riguarda gli operatori aderenti all'associazione ricorrente solo a motivo della loro oggettiva qualità di operatori economici che svolgono attività in tali mercati, allo stesso titolo di tutti gli altri operatori che svolgono la loro attività nei medesimi.
- 51 Al riguardo, il fatto che il provvedimento controverso possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto cui si applica non contraddice, di per sé solo, la sua natura di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata,

come nel caso di specie (v. ordinanza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3117, punto 61).

- 52 Per quanto attiene alla particolare tutela di cui si gioverebbero gli aderenti all'associazione ricorrente in forza degli artt. 39 e seguenti del Trattato, è d'uopo constatare che queste disposizioni non prevedono alcuna tutela in tal senso. La ricorrente ha del resto omesso di puntualizzare in quale modo questi articoli conferirebbero loro una tale tutela, limitandosi nel suo ricorso a far riferimento all'art. 39, n. 2, del Trattato.
- 53 In terzo luogo, la ricorrente non può nemmeno trarre argomento dal fatto che il regolamento impugnato incida su alcuni suoi interessi specifici per dimostrare la ricevibilità del proprio ricorso.
- 54 Secondo una giurisprudenza costante, un'associazione costituita per la difesa degli interessi collettivi di una categoria di amministrati non può essere considerata individualmente lesa, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria e, di conseguenza, non è legittimata a proporre ricorso d'annullamento qualora i suoi aderenti non possano farlo a titolo individuale (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 19/62, 20/62, 21/62 e 22/62, *Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio*, Racc. pag. 915, e 18 marzo 1975, causa 72/74, *Union syndicale e a./Consiglio*, Racc. pag. 401, punto 17; ordinanza della Corte 11 luglio 1979, causa 60/79, *Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays/Commissione*, Racc. pag. 2429; sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 282/85, *DEFI/Commissione*, Racc. pag. 2469, punto 16; ordinanza UFADE/Consiglio e Commissione, citata, punto 12, e sentenza AITEC e a./Commissione, citata, punti 58-62). Nondimeno, il ricorso proposto da un'associazione i cui aderenti non siano direttamente e individualmente interessati dall'atto controverso può essere dichiarato ricevibile qualora essa tuteli interessi propri, distinti da quelli dei suoi aderenti, ad esempio quando la propria posizione di negoziatrice sia lesa da quest'ultimo (sentenza della Corte 2 febbraio 1988,

cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 21-24, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 28-30).

- 55 Nella fattispecie, va rilevato come i compiti descritti dalla ricorrente le vengano conferiti dai suoi aderenti, i quali dispongono incontestabilmente del potere di determinare la sua gestione e le sue funzioni e quindi di definire altresì gli interessi che essa deve tutelare. La ricorrente precisa d'altronde che il regolamento impugnato la lede nella sua funzione di negoziatrice in quanto, in seguito alla sua adozione, essa non rappresenterà più tanti oleicoltori come in passato. Ne consegue che gli interessi che la ricorrente ritiene esserle propri non sono distinti da quelli dei suoi aderenti.
- 56 Si deve altresì constatare che il regolamento impugnato non lede interessi propri della ricorrente, considerata come organizzazione incaricata della tutela degli interessi delle aziende olearie tradizionali. Invero, la ricorrente, che non è un'impresa operante sui mercati dell'olio d'oliva, non può subire una modifica delle proprie attività in conseguenza dell'applicazione del detto regolamento. Né la ricorrente ha dimostrato in che cosa la sua qualità di organizzazione incaricata della tutela degli interessi delle aziende olearie tradizionali si contraddistingua da quella di altre organizzazioni che svolgono il medesimo ruolo in Spagna o in altri Stati membri e la caratterizzino ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
- 57 La ricorrente non può nemmeno trarre argomento, nel caso di specie, dalla citata sentenza AIUFFASS e AKT/Commissione per dimostrare la ricevibilità del suo ricorso. In quella causa, relativa ad aiuti concessi da uno Stato, il Tribunale si è infatti basato, da un lato, sulla qualità di persona interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) rivestita dalle due ricorrenti e,

dall'altro, sulla loro partecipazione al procedimento amministrativo in esito al quale era stato adottato l'atto impugnato. Questi due elementi non sussistono nel caso di specie.

- 58 La ricorrente non viene quindi individuata in base a nessuno dei criteri accolti dalla giurisprudenza in tema di ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto da un'associazione.
- 59 Essa adduce due ulteriori argomenti intesi a dimostrare che, ciononostante, essa è individualmente interessata dalle disposizioni del regolamento impugnato, ossia, da un lato, la natura di ordine pubblico comunitario connessa all'esame della legittimità del regolamento impugnato, che essa rivendica nel suo ricorso, e, dall'altro, il rischio di non potersi avvalere di un'effettiva tutela giurisdizionale.
- 60 Il motivo relativo all'eventuale sviamento di potere verte in realtà sul merito della controversia. Esaminare tale motivo in sede di esame della ricevibilità di un ricorso avrebbe come conseguenza quella di far dipendere la ricevibilità di un ricorso di annullamento esperito contro un provvedimento avente portata generale semplicemente dalla natura delle censure formulate nel merito per contestarne la legittimità, il che si risolverebbe nel derogare ai requisiti di ricevibilità posti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, quali sono stati chiariti dalla giurisprudenza.
- 61 Con riguardo all'argomento relativo alla mancanza di effettiva tutela giurisdizionale, esso si risolve nel denunciare l'assenza di rimedi giurisdizionali interni che consentano, eventualmente, un controllo di validità sul regolamento impugnato attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato.
- 62 A questo proposito, occorre sottolineare che il principio della parità di tutti gli amministrati per quanto riguarda i presupposti per adire il giudice comunitario

mediante ricorso d'annullamento postula che tali presupposti non dipendano da circostanze proprie del sistema giurisdizionale di ciascuno Stato membro. Al riguardo, va rilevato del resto come, in forza del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), gli Stati membri siano tenuti a contribuire a realizzare il sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti istituito dal Trattato CE e inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (v., al riguardo, sentenza *Les Verts/Parlamento*, citata, punto 23).

63 Questi elementi non possono tuttavia indurre il Tribunale a discostarsi dal sistema di rimedi giurisdizionali istituito dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, quale è stato chiarito dalla giurisprudenza, e a trascendere i limiti posti alla sua competenza da questa disposizione.

64 La ricorrente non può trarre alcun argomento nemmeno dall'eventuale lunghezza di un procedimento ex art. 177 del Trattato. Tale circostanza non può infatti giustificare una modifica del sistema di rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli artt. 173, 177 e 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e diretto ad affidare alla Corte il controllo sulla legittimità degli atti delle istituzioni. Una circostanza del genere non consente in nessun caso di dichiarare ricevibile un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (ordinanza della Corte 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 38).

65 Emerge dal complesso di queste considerazioni che la ricorrente non può essere considerata individualmente interessata dal regolamento impugnato. Poiché la ricorrente non soddisfa uno dei requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 173,

quarto comma, del Trattato, non è necessario esaminare la questione se essa sia direttamente interessata dal regolamento impugnato.

- 66 Discende da quanto sopra che il presente ricorso dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile.

### **Sulle domande di intervento**

- 67 Poiché il presente ricorso dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile, non occorre statuire né sulle domande d'intervento a sostegno delle conclusioni della ricorrente, presentate dalla Diputación Provincial de Jaén, dalla Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e dal Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, né sulla domanda di intervento a sostegno delle conclusioni del Consiglio presentata dalla Commissione.

### **Sulle spese**

- 68 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, in accoglimento delle conclusioni del Consiglio.
- 69 Tenuto conto del fatto che non occorre statuire sulle domande di intervento, la Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, il Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía e la Commissione supporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

- 1) **Il ricorso è manifestamente irricevibile.**
- 2) **La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.**
- 3) **La Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, il Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía e la Commissione sopporteranno le proprie spese.**

Lussemburgo, 23 novembre 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts